



COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE

ORIGINALE

DELIBERAZIONE N. **26**
DEL **25.07.2016**

Estratto del verbale di deliberazione del Consiglio comunale

Adunanza straordinaria di 1^a convocazione - Seduta pubblica

OGGETTO : SERVIZIO PUBBLICO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO GESTITO DA EROGASMET SPA – APPROVAZIONE ATTO DI DETERMINAZIONE IN AGGIORNAMENTO DEL VALORE DI RIMORSO AL GESTORE USCENTE AI SENSI DELL'ART. 15 COMMA 5, D.LGS.N. 164/00 E S.M.I.

L'anno duemilasedici, addì **VENTICINQUE** del mese di **LUGLIO** alle ore 17,30, nella Sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente Legge e dallo Statuto Comunale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

		Presenti	Assenti
DELCONTI Giovanni	Sindaco	X	
APOSTOLO Pier Luigi	Consigliere	X	
BARACCO Luigi	Consigliere		X
BOVIO Chiara	Consigliere	X	
BOVIO Manuela	Consigliere	X	
BOVIO Mariella	Consigliere		X
GIACON Alice	Consigliere	X	
LUONGO Pierpaolo	Consigliere	X	
MIGLIO Moreno	Consigliere	X	
PIAZZA Walter	Consigliere	X	
ROSSI Sergio	Consigliere	X	
SPONGHINI Fabio	Consigliere	X	
VERDELLI Reginaldo	Consigliere	X	
TOTALE		11	2

Il Segretario comunale Dott.ssa GIUNTINI Francesca provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. DELCONTI Giovanni, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Sono presenti gli Assessori esterni, Dott.ssa GAVINELLI Roberta e Dott.ssa MIGLIO Roberta.

N. 26 del 25.07.2016

OGGETTO : SERVIZIO PUBBLICO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO GESTITO DA EROGASMET SPA – APPROVAZIONE ATTO DI DETERMINAZIONE IN AGGIORNAMENTO DEL VALORE DI RIMORSO AL GESTORE USCENTE AI SENSI DELL'ART. 15 COMMA 5, D.LGS.N. 164/00 E S.M.I.

L'Assessore al Bilancio, Dott. Luongo Pierpaolo, relaziona come segue sulla proposta di deliberazione in oggetto:

PREMESSO :

- Che Erogasmet S.p.A. è il gestore del pubblico servizio di distribuzione del gas nel Comune di BELLINZAGO NOVARESE (NO) in virtù dei seguenti atti: Convenzione di Concessione rep. 161 del 27/06/1966, Atto rep. 1834 del 27/11/1986, Atto rep. 192 del 24/09/1990, Atto rep. 954 del 10/10/2006, Atto rep. 1021 del 05/02/2009, Atto rep. 1041 del 29/10/2013 di approvazione del Valore di rimborso e Delibera Giunta Comunale nr. 109 del 25/08/2009 di approvazione, ai sensi delle previsioni contrattuali, del prezzario trasmesso dal gestore in data 09/10/2007;
- Che in particolare, con l'atto in data 29/10/2013, rep. n. 1041, Erogasmet S.p.A. e il Comune, in puntuale applicazione dei criteri, delle metodologie e del prezzario condivisi tra le parti e contenuti negli atti contrattuali sopra citati, sono giunti alla definizione del Valore di rimborso dovuto al gestore uscente ai sensi dell'art. 15, co. 5, del D.Lgs 164/2000 e s.m.i., nel pedissequo rispetto della normativa legislativa, regolamentare e contrattuale vigente. Il suddetto valore faceva riferimento alla consistenza impiantistica al 31/12/2010;
- Che il predetto atto rep. 1041 del 29/10/2013, se da una parte, come detto, in mera attuazione ed applicazione di quanto stabilito nei precedenti contratti in essere tra le parti, incluso il prezzario approvato dal Comune in data 25/08/2009, si limitava a definire il valore di rimborso ex art. 15.5 D.lgs 164/2000 con riferimento alla situazione impiantistica descritta al precedente alinea, dall'altra parte, ma limitatamente a tale solo profilo, ne prevedeva un particolare meccanismo di aggiornamento svincolato per il futuro dal degrado fisico dell'impianto, e legato, invece, ad un esplicito accordo tra le parti tale per cui l'importo, così come definito nel suddetto atto a titolo di valore di rimborso, non si sarebbe degradato/rivalutato fino alla data del 31/12/2013 (termine di scadenza della concessione) ed avrebbe maturato gli interessi legali solo a far tempo dalla data del 01/01/2014 (cfr. art. 2 dell'Accordo 1041/2013);
- Che dunque, rispetto alla disciplina contrattuale delineatisi nel corso degli anni e culminata nell'atto rep. 1021 del 05/02/2009 e nella Delibera Giunta Comunale nr. 109 del 25/08/2009, di approvazione da parte del Comune del prezzario ad esso trasmesso dalla Concessionaria, disciplina pienamente autosufficiente ed idonea a consentire, fino al massimo dettaglio, il

calcolo e la definizione del Valore di Rimborsò dovuto al gestore uscente, l'unica novità introdotta con l'accordo Rep. 1041 del 29/10/2013 è rappresentata, come già precisato, dalla sola metodologia di aggiornamento del predetto Valore di rimborso, calcolato quest'ultimo, nel suo importo base, comunque in applicazione dei contratti precedenti;

- Che tale precisazione in ordine alla metodologia di aggiornamento, peraltro ampiamente motivata in considerazione della scadenza del rapporto concessorio al 31/12/2013, era da considerarsi del tutto corretta e legittima in base alla normativa in quel momento vigente;
- Che come noto, in data 21 febbraio 2014 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla Legge 21 febbraio 2014, n. 9, il cui articolo 1, comma 16, modificando l'articolo 15, comma 5 del D.Lgs. 164/2000, con riferimento alla determinazione in aggiornamento del valore di rimborso da riconoscersi al gestore uscente ha stabilito che per gli aspetti non espressamente disciplinati dagli atti contrattuali si debba fare riferimento alle Linee Guida da predisporre da parte del MISE, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del DL 69/2013;
- Che successivamente alla stipula dell'atto di definizione del Valore di rimborso Rep. 1041 del 29/10/2013, e precisamente in data 22 maggio 2014, con apposito Decreto Ministeriale è stato approvato il documento MISE ;Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale
- Che detto documento, da un lato ha recepito il principio in virtù del quale, ai fini della determinazione in aggiornamento del Valore di rimborso, avrebbero dovuto trovare applicazione le previsioni contrattuali vigenti tra le parti, integrate, laddove non presenti ovvero non puntuali, dai criteri stabiliti dalle medesime Linee Guida, dall'altro lato, ha introdotto una novità disponendo che non avrebbero potuto essere salvaguardati esclusivamente gli accordi stipulati in epoca successiva al 11 febbraio 2012, data di entrata in vigore del Decreto del Ministero per lo sviluppo economico n. 226/2011, recante "*Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'art. 46 bis del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222*" (di seguito anche, per comodità, Decreto Criteri) come successivamente modificato dal Decreto del 20/05/2015 nr. 106;
- Che in un momento ulteriormente successivo, e precisamente in data 20 agosto 2014, è stato quindi pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni in Legge 11 agosto 2014 n. 116 il quale, all'art. 30 bis, comma 1, integrando l'articolo 15, comma 5 del D.Lgs. 164/2000, da un lato, ha ribadito e precisato che ai fini della determinazione in aggiornamento del valore di rimborso al gestore uscente nel primo periodo

devono applicarsi le previsioni e i criteri contenuti nei contratti, purché stipulati prima dell'11 febbraio 2012, data di entrata in vigore del D.M. 12 novembre 2011 n. 226, come successivamente modificato dal Decreto del 20/05/2015, nr. 106 (c.d. Decreto Criteri) e, dall'altro, ha confermato che per quanto nei contratti non previsto, o in assenza di patti specifiche, si debba invece fare riferimento alle Linee Guida predisposte da MISE, approvate con D.M. 22 maggio 2014;

- Che per quanto sin qui evidenziato, la totalità dei criteri, dei principi e delle discipline puntuali, incluso il prezziario, che hanno condotto Erogasmet S.p.A. ed il Comune a condividere e a definire il Valore di rimborso dovuto al gestore uscente per gli impianti realizzati alla data del 31/12/2010, erano espressamente e puntualmente contenuti negli atti contrattuali riportati nel primo trattino delle premesse, via via stipulati tra le parti sino al 05/02/2009, da ultimo con atto in pari data Rep. 1021, sicché tali atti e le relative previsioni e statuzioni, devono oggi considerarsi a tutti gli effetti salvaguardati dalla normativa regolamentare e legislativa di settore appena richiamata, e quindi pienamente vigenti, in quanto tutti pacificamente stipulati in data antecedente all'11 febbraio 2012;
- Che viceversa il Comune ed il Gestore hanno ritenuto di dover operare un approfondimento in ordine esclusivamente all'applicabilità della sola metodologia di aggiornamento del valore di rimborso, così come definita nel citato atto rep. 1041 del 29/10/2013, trattandosi di metodologia stabilita contrattualmente in un momento successivo all'11 febbraio 2012;
- Che allo scopo di evitare qualsivoglia possibile contenzioso ovvero ritardo nel rilascio, da parte del Comune, della attestazione ex art. 17 della delibera AEEGSI n. 310/2014 il Comune ed il Gestore hanno quindi concordato che - ferma integralmente restando l'intera disciplina contrattuale via via nel tempo consensualmente definita fino al 05/02/2009 e, quindi, ferma la determinazione in aggiornamento del valore di rimborso ex art. 15.5 D.lgs. 164/2000 cui le parti sono pervenute in data 29/10/2013 in pedissequa applicazione dei criteri e dei prezziari contenuti nei precedenti atti contrattuali, come detto oggi pacificamente salvaguardati - non possa più oggi trovare applicazione la sola metodologia di aggiornamento del predetto valore di rimborso quale definita nell'atto Rep. 1041 del 2013, con la conseguenza che, ai soli e limitati fini della individuazione della metodologia di aggiornamento del valore di rimborso contrattualmente definito, troveranno applicazione i puntuali criteri di aggiornamento contenuti nelle sopra citate Linee Guida;
- Che in ragione di quanto precede, pertanto, Erogasmet S.p.A., nel rispetto, per quanto applicabili alla fattispecie in questione, delle disposizioni contenute nel paragrafo 19 delle Linee Guida (le quali contengono infatti una dettagliata disciplina della documentazione e del

procedimento da porre in essere tra Comune e Gestore per addivenire alla determinazione congiunta de valore di rimborso, procedimento applicabile anche nei casi in cui la determinazione in aggiornamento del valore avvenga utilizzando le previsioni contrattuali in essere tra le parti), ha da ultimo inviato al Comune apposita relazione contenente l'indicazione del valore di rimborso ad essa dovuto ai sensi dell'art. 15.5 D.lgs 164/2000, aggiornato al 31/12/2014 seguendo a tali fini le metodologie previste dalla Linee Guida, in parte qua applicabili al caso di specie;

- Che più in particolare, infatti, in data 12/02/2016 Erogasmet S.p.A. ha provveduto ad inoltrare al Comune, con nota prot. n. 209/16 PG/ec, in attuazione di quanto stabilito dal capitolo 19 delle Linee Guida, la relazione denominata “IMPIANTO PER LA DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO NEL TERRITORIO COMUNALE DI BELLINZAGO NOVARESE (NO) – STIMA DEL VALORE DEI BENI COSTITUENTI L’IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS AL 31/12/2014 - Relazione relativa alla documentazione di verifica di cui alla parte IV, art. 19 delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale 22 maggio 2014” (Allegato 6) contenente per l'appunto la documentazione e le informazioni ivi previste, nonché il valore residuo di rimborso aggiornato al 31/12/2014, degli impianti di distribuzione del gas esistenti sul territorio comunale alla data del 31/12/2014;
- Che l'importo del Valore di rimborso, così aggiornato al 31/12/2014, è pari ad € 8.058.212,55 oltre IVA ed è stato calcolato decurtando i contributi di allaccio, così come previsto dalla L. 9/2014, medio tempore entrata in vigore.

RILEVATO :

- Che l'art. 46 bis, comma 2, della Legge n. 222/07 ha disposto che con decreto dei Ministri dello sviluppo economico e per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni, venissero determinati gli ambiti territoriali minimi (di seguito anche “ATEM”) per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas;
- Che l'art. 23 bis, comma 1, D.L. n. 112/2008, come modificato dall'art. 15, D.L. n. 135/2009, convertito con modificazioni dalla Legge n. 166/2009, prevede che gli ambiti territoriali minimi di cui al comma 2 del citato articolo 46 bis sono determinati, entro il 31 dicembre 2012, dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 D.lgs. n. 281/1997, e successive modificazioni, e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, tenendo anche conto delle interconnessioni degli impianti di distribuzione e con riferimento alle specificità territoriali e al

numero dei clienti finali e che in ogni caso l'ambito non può essere inferiore al territorio comunale;

- Che il Ministero dello Sviluppo Economico, con decreto del 19 gennaio 2011, ha dapprima determinato in 177 il numero di ATEM e, con successivo decreto del 18 ottobre 2011, ha individuato i Comuni appartenenti a ciascuno di detti ATEM;
- Che con tale ultimo decreto ministeriale il Comune di BELLINZAGO NOVARESE è stato ricompreso nell'ATEM "Novara 1 - Nord";
- Che è poi stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2012 il decreto ministeriale 12/11/2011 n. 226 recante "*Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'art. 46-bis del d.l. 1° ottobre 2007, n. 159*" (di seguito, anche solo "Decreto Criteri") successivamente modificato dal Decreto del 20/05/2015, nr. 106;
- Che ai sensi dell'art. 24, comma 4, D.Lgs. n. 93/2011, è poi stato fatto espresso divieto alle Amministrazioni comunali di bandire gare singole, ivi essendosi, infatti e al contrario, previsto come obbligatorio per i Comuni attendere necessariamente l'avvio delle gare per ambiti territoriali ottimali, mantenendo nelle more il gestore uscente nella gestione del servizio al fine di garantire la continuità del pubblico servizio secondo quanto stabilito dall'art. 14, comma 7, del Decreto Letta;
- Che a far data dalla scadenza anticipata *ope legis* del rapporto concessorio, intervenuta in data 31/12/2013 in forza di quanto disposto dall'art. 15, comma 7 lett. a) b) e c) del D.Lgs. n. 164/2000, Erogasmet S.p.A. ha garantito, ai sensi dell'art. 14, comma 7 del D.Lgs. n. 164/2000, la continuità del pubblico servizio svolgendo la ordinaria gestione nel rispetto della disciplina tecnica di settore; il tutto come già stabilito nell'Atto rep. 1041 del 29/10/2013;
- Che, peraltro, sempre ai sensi del medesimo art. 14, comma 7 del D.Lgs. n. 164/2000, Erogasmet S.p.A. è tenuta a garantire la continuità del pubblico servizio svolgendo la ordinaria gestione dello stesso fino al suo affidamento al nuovo gestore che verrà individuato in esito alla gara d'ATEM;
- Che tenuto conto dei termini di cui all'art. 3 del Decreto Criteri, come successivamente prorogati dalla L. n. 98/2013, dalla L. n. 9/2014, dalla L. n. 116/2014 e dalla L. n. 21 del 25/02/2016, il bando di gara relativo all'ATEM al quale appartiene il Comune di BELLINZAGO NOVARESE dovrà essere pubblicato entro il mese di marzo 2017.

CONSIDERATO :

- Che ai sensi del citato art. 15, comma 5 D.Lgs. n. 164/00, qualora il valore di rimborso al gestore uscente calcolato nel rispetto dei criteri ivi previsti risulti maggiore del 10% della RAB di località, *“l’ente locale concedente trasmette le relative valutazioni di dettaglio del valore di rimborso all’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico per la verifica prima della pubblicazione del bando di gara”*;
- Che le più volte citate dette Linee Guida, tra le altre cose, al Capitolo 19 hanno specificato in modo dettagliato le informazioni ed i documenti che il gestore uscente è tenuto a condividere con l’Ente Locale e che quest’ultimo, al verificarsi della condizione di cui all’art. 15, comma 5 del D.Lgs. n. 164/00, deve trasmettere all’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (di seguito anche solo Aeegsi) per la verifica ivi prevista, prevedendo altresì che detta verifica debba essere posta in essere *“secondo le modalità individuate dall’Autorità con proprio provvedimento”*;
- Che dette modalità sono state definite dall’Aeegsi con deliberazione 310/2014/R/gas la quale, agli art. 12 e seguenti, detta l’iter procedurale di verifica al quale l’Aeegsi dovrà attenersi;
- Che, come già prima illustrato, nel caso di specie la totalità dei criteri e delle metodologie, inclusi i prezziari, necessari per la definizione del valore di rimborso e le vite tecniche utili, è contenuta nei contratti e negli atti aventi natura contrattuale, tutti antecedenti al 11 febbraio 2012 sicché, per le ragioni meglio precise in precedenza, la disciplina tecnica di dettaglio prevista dalle Linee Guida trova applicazione con esclusivo riferimento con le modalità di aggiornamento del valore residuo di rimborso;
- Che le parti, come sopra precisato, nel rispetto ed in attuazione di quanto stabilito dalla normativa appena citata, hanno quindi proceduto in contraddittorio all’aggiornamento del valore di rimborso spettante a Erogasmet S.p.A. in qualità di titolare dell’affidamento e gestore uscente del servizio distribuzione gas, a valle di un apposito “tavolo tecnico” nell’ambito del quale, in conformità all’art. 15, co. 5 del D.Lgs 164/2000 e s.m.i., al contratto, alla deliberazione 13 dicembre 2012 n. 532/2012/R/GAS e alle Linee Guida di cui al D.M. 22 maggio 2014, sulla base della consistenza fisica esistente al 31/12/2014 è stato unanimemente concordato che, in applicazione delle previsioni contrattuali nonché, per quanto applicabili, delle Linee Guida, il valore di indennizzo a stima industriale al 31/12/2014 del servizio distribuzione gas calcolato con riferimento agli impianti ed alle opere esistenti al 31/12/2014 è pari ad € 8.058.212,55 oltre IVA;
- Che il Tecnico Comunale/il Responsabile del procedimento, sulla base di quanto relazionato dal Consulente tecnico incaricato dall’Amministrazione comunale, ha predisposto lo schema di relazione prevista dall’art. 9.1, lett. b) della delibera Aeegsi n. 310/2014/R/gas, dando evidenza

delle verifiche condotte dall'Ente locale e delle eventuali osservazioni dallo stesso formulate rispetto alla valutazione presentata dal gestore uscente circa la determinazione in aggiornamento del valore di rimborso ad esso spettante;

- Che sebbene il predetto importo, così come aggiornato al 31/12/2014, sia superiore di oltre il 10% rispetto alla RAB, essendosi tuttavia a tale determinazione pervenuti in applicazione dei principi di cui alle Linee Guida (le quali, come precisato, fanno in primo luogo salve le previsioni contrattuali tra le parti, purché stipulate prima del 11 febbraio 2012), ricorrono pacificamente le condizioni di cui all'art. 17 della Delibera AEEGSI n. 310/2014; pertanto il Comune di BELLINZAGO NOVARESE si impegna sin d'ora ad inserire, ai sensi del citato art. 17 della Delibera 310/2014, nell'ambito della documentazione da trasmettere all'AEEGSI ai sensi dell'art. 9.1, lett. c) della stessa deliberazione 310/2014, apposita attestazione di aver applicato, ai fini delle valutazioni di sua competenza in relazione alla determinazione del VIR, le più volte citate Linee Guida 7 aprile 2014;

CONSIDERATO altresì che :

- in tale contesto sussistono pertanto le ragioni tecnico-giuridiche, economiche, di interesse pubblico e di opportunità sociale che giustificano e rendono indispensabile la stipulazione con Erogasmet S.p.A. dell'atto di aggiornamento del valore di rimborso allegato alla presente deliberazione, atto attuativo di accordi precedentemente sottoscritti tra le parti ed avente anche finalità di transazione preventiva e, in quanto occorra, di natura di atto negoziale posto in essere da parte del Comune ai sensi dell'art. 1, comma 1 bis, Legge 241/90, nell'esercizio di un potere non autoritativo ma paritetico, nell'ambito del quale le parti:
 - a) tenuto conto della documentazione prodotta dalla società in qualità di gestore uscente del servizio, delle verifiche condotte in contraddittorio tra le parti e delle valutazioni effettuate dall'Amministrazione, aggiornano concordemente il Valore di rimborso spettante al gestore uscente al 31/12/2014 in relazione allo stato di consistenza degli impianti rilevato alla medesima data del 31/12/2014;
 - b) concordano che detto valore dovrà essere ulteriormente aggiornato, nel rispetto dei medesimi criteri, al 31 dicembre dell'anno precedente all'indizione della procedura di gara, sia per tener conto dei nuovi investimenti ed alienazioni, sia per tenere conto dell'aggiornamento dei prezzi e dei degradi sino a detto momento;
 - c) concordano, anche allo scopo di garantire adeguati livelli occupazionali, di prevedere che, al termine del rapporto in essere, il Comune, previa individuazione da parte della Concessionaria del numero e del nominativo dei dipendenti addetti all'impianto comunale, provveda ad inserire e/o a far inserire nell'emanando bando di gara d'ambito l'onere a

carico del gestore subentrante di assumere il predetto personale nel rispetto delle prescrizioni di cui al Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 21 aprile 2011 recante: *“Disposizioni per governare gli effetti sociali connessi ai nuovi affidamenti delle concessioni di distribuzione del gas in attuazione del c. 6, dell'art. 28 del d.lvo 23 maggio 2000, n. 164, recante norme comuni per il mercato interno del gas”*.

Il Sindaco invita alla discussione.

Non essendoci interventi il Sindaco pone in votazione la presente proposta di deliberazione.

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione dell'Assessore Luongo, che costituisce preambolo della proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio comunale per l'approvazione.

Dato atto che la presente proposta di deliberazione non richiede alcun impegno di spesa.

Visto l'art. 32 e l'articolo 42 comma 2, lettera b) della L. 142/90 così come recepito nel T.U.E.L. n. 267/2000.

Visto lo Statuto comunale.

Acquisito il parere favorevole espresso in merito alla presente proposta di deliberazione dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale, in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 149 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000.

Dato atto che durante la trattazione del punto n. 4 all'ordine del giorno dell'odierna seduta è entrata in aula il Consigliere Dott.ssa Giacon Alice, pertanto rispetto all'appello di inizio seduta i Consiglieri presenti sono passati da 10 a 11.

Con votazione resa per alzata di mano dagli aventi diritto, il cui esito sotto riportato è accertato e proclamato dal Sindaco:

PRESENTI	N. 11
VOTANTI	N. 11
VOTI A FAVORE	N. 11
ASTENUTI	N. =
CONTRARI	N. =

DELIBERA

Per le motivazioni indicate nella sopra riportata relazione dell'Assessore Luongo Dott. Pierpaolo che costituisce altresì preambolo della presente deliberazione e che qui si intende riportata e trascritta per formarne parte integrante e sostanziale:

1. le premesse e le considerazioni che precedono sono parte integrante e sostanziale nonché motivazione del presente atto deliberativo.
2. di approvare il verbale del tavolo tecnico citato nelle premesse al quale hanno preso parte Erogasmet S.p.A., in qualità di gestore uscente, e l'Amministrazione comunale, in qualità di Ente concedente (Allegato 1).

3. di prendere atto della nota del 24-03-2016 trasmessa all'Amministrazione comunale dal proprio consulente tecnico comunale Ing. Achille Parmigiani nell'ambito della quale si dà conto del fatto che nulla osta a che il Comune di BELLINZAGO NOVARESE attesti che, ai fini delle valutazioni di sua competenza in sede di definizione del valore di indennizzo da riconoscere al gestore uscente del servizio di distribuzione del gas, ha agito nel rispetto e in applicazione di quanto stabilito nel citato art. 17 della deliberazione Aeegsi n. 310/2014/R/gas (Allegato 2).
4. in forza della presa d'atto di cui al punto 3, di approvare lo schema di attestazione di cui al sopraccitato art. 17 della deliberazione Aeegsi n. 310/2014/R/gas e di autorizzare il Responsabile del Servizio alla sottoscrizione di detta attestazione (Allegato 3) nonché alla sua successiva trasmissione all'Aeegsi ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. c) della medesima deliberazione n. 310/2014/R/gas unitamente all'ulteriore documentazione ivi prevista e di approvare lo schema di relazione predisposta ai sensi dell'art. art. 9, comma 1, lett. b) della sopraccitata deliberazione n. 310/2014/R/gas (Allegato 4) e di autorizzare il Responsabile del Servizio alla sua successiva trasmissione all'Aeegsi ai sensi del medesimo art. 9, comma 1 della deliberazione n. 310/2014/R/gas unitamente all'ulteriore documentazione ivi prevista.
5. in forza dei punti che precedono, di approvare lo schema di atto di aggiornamento del valore di rimborso al gestore uscente ai sensi dell'art. 15, comma 5 D.Lgs. n. 164/00 e delle Linee Guida di cui al d.m. del 22/5/2014 allegato alla presente deliberazione (Allegato 5) nonché i documenti ad esso allegati che ne formano parte integrante e sostanziale ed in particolare la relazione trasmessa da Erogasmet S.p.A. ai sensi del capitolo 19 delle Linee Guida in data 12/02/2016 denominata nella presente come "Allegato 6", il verbale del tavolo tecnico già approvato al punto 2 della presente deliberazione denominato "Allegato 1", l'attestazione di cui all'art. 17 della deliberazione Aeegsi n. 310/2014/R/gas già approvata al punto 4 della presente deliberazione denominata "Allegato 3" e la relazione predisposta ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. b) della sopraccitata deliberazione n. 310/2014/R/gas già approvata al punto 4 della presente deliberazione denominata "Allegato 4".
6. di autorizzare il Responsabile del Servizio a stipulare con Erogasmet S.p.A. l'atto di aggiornamento del valore di rimborso al gestore uscente ai sensi dell'art. 15, comma 5 D.Lgs. n. 164/00 e delle Linee Guida di cui al d.m. del 22/5/2014 allegato alla presente deliberazione.
7. di approvare l'importo dovuto a Erogasmet S.p.A. quale gestore uscente del servizio a titolo di valore di rimborso al 31/12/2014 sulla base della consistenza fisica dell'impianto esistente alla medesima data del 31/12/2014 ammontante ad € 8.058.212,55 oltre IVA, dando altresì atto del fatto che detto valore dovrà essere ulteriormente aggiornato, nel rispetto dei medesimi criteri, al 31 dicembre dell'anno precedente all'indizione della procedura di gara, sia per tener conto dei nuovi investimenti ed alienazioni, sia per tenere conto dell'aggiornamento dei prezzi e dei degradi sino a detto momento.
8. di trasmettere la presente deliberazione a Erogasmet S.p.A..

SUCCESSIVAMENTE,
IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione resa per alzata di mano dagli aventi diritto, che ha dato il seguente esito accertato e proclamato dal Presidente:

PRESENTI N. 11
VOTANTI N. 11

VOTI A FAVORE N. 11

VOTI CONTRARI N. =

ASTENUTI N. =

stante l'urgenza, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.L.vo 18/08/2000, n. 267.

(Degli interventi di cui si fa menzione nel presente verbale è stata effettuata fonoriproduzione su supporto magnetico, così come sono stati registrati su nastro tutti gli interventi dell'intera seduta consiliare. La trascrizione integrale della fonoriproduzione costituisce il separato verbale di seduta che viene conservato agli atti a documentazione della seduta e a disposizione dei consiglieri e degli aventi titolo)

Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
F.to *DELCONTI Dott. Giovanni*

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to *Dott.ssa Francesca GIUNTINI*

*Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line 27.07.2016
e vi resterà per 15 giorni consecutivi.*

Bellinzago Novarese, 27.07.2016

*Il Segretario comunale
F.to Dott.ssa Francesca GIUNTINI*

AVVISO RELATIVO AGLI ALLEGATI

A causa della consistenza e della dimensione degli allegati che fanno parte integrante della presente deliberazione, in luogo della loro integrale pubblicazione, vengono resi noti, tramite il seguente avviso, tutti gli elementi essenziali soggettivi ed oggettivi attraverso i quali è possibile identificare esattamente e sinteticamente i documenti:

ALL. 1) Verbale del tavolo tecnico

ALL. 2) *Deliberazione Aeegsi n. 310/2014/R/gas*

ALL. 3) *Schema di attestazione di cui al sopraccitato art. 17 della deliberazione Aeegsi n. 310/2014/R/gas*

ALL. 4) *Deliberazione n. 310/2014/R/gas*

ALL. 5) *Schema di atto di aggiornamento del valore di rimborso al gestore uscente ai sensi dell'art. 15, comma 5 D.Lgs. n. 164/00 e delle Linee Guida di cui al d.m. del 22/5/2014*

ALL. 6) *Relazione trasmessa da Erogasmet S.p.A. ai sensi del capitolo 19 delle Linee Guida in data 12/02/2016*

Tutti i sopracitati atti sono reperibili e consultabili integralmente e, contemporaneamente, anche attraverso strumenti informatici, da chiunque ne abbia interesse, presso l'UFFICIO TECNICO COMUNALE